

(N. 1157)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1950

Facoltà di provvedere al pagamento delle retribuzioni per alcune categorie di personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato a mezzo di ordini di accreditamento.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo del Capo dello Stato 22 settembre 1947, n. 1084, venne concessa temporanea facoltà alle Amministrazioni statali di provvedere al pagamento delle retribuzioni al personale civile non di ruolo, in servizio negli uffici periferici, mediante ordini di accreditamento da emettersi entro il limite massimo di lire 30 milioni.

Il provvedimento, che aveva efficacia fino al 30 giugno 1949, è quindi già decaduto ed al fine di eliminare, per quanto possibile, il ricorso a tale sistema per l'avvenire, il Tesoro, di concerto con la Corte dei Conti, ha impartito a tutte le Amministrazioni disposizioni intese ad estendere anche al personale non di ruolo, la cui prestazione d'opera presenta una continuità di fatto, le modalità già previste per il personale di ruolo, talchè ai cennati pagamenti si provvede a mezzo di appositi ruoli di spesa fissa.

Tuttavia, quest'ultimo sistema non è valso ad eliminare del tutto la necessità di ricorrere

alla emissione di aperture di credito per i pagamenti in parola.

In effetti, pur essendo intendimento del Tesoro di dare la massima applicazione alle disposizioni che prevedono la emissione di ruoli di spesa fissa per il personale non di ruolo, in quanto ciò consente indubbiamente di ridurre al minimo la massa dei pagamenti da effettuarsi con ordini di accreditamento, esistono, come prospettato da alcune Amministrazioni, quali quella della Pubblica Istruzione, quella dell'Africa italiana e quella dei Lavori Pubblici, alcune situazioni speciali per talune categorie di personali non di ruolo — come operai e salariati — per le quali le norme in parola non possono trovare applicazione a causa della precarietà e discontinuità che contraddistingue il rapporto di prestazione d'opera.

Per tali categorie manca quella continuità di fatto nella prestazione d'opera che costituisce l'indispensabile presupposto per l'applicazione delle nuove modalità dianzi cennate, per cui ragioni di necessità e di oppor-

tunità inerenti anche al particolare sistema di inquadramento di tali personali ed alle particolari norme che soprassedono all'amministrazione dello stesso, consigliano di ricorrere durevolmente alla emissione di ordini di accreditamento per il pagamento delle retribuzioni ad esso dovute.

Pertanto, con l'accluso disegno di legge si tende, in sostanza, a riconoscere durevolmente quanto già sancito dal decreto legislativo n. 1084 del 1947 dianzi citato, conferendo alle Amministrazioni statali la facoltà di provvedere mediante la emissione di ordini di accreditamento al pagamento delle retribuzioni per le cennate particolari categorie di personali non di ruolo.

Con l'occasione, in base alle effettive necessità dei servizi, è stato ridotto da 30 a 20 milioni il limite degli ordini di accreditamento di che trattasi.

Al fine poi di infrenare possibili abusi e

per consentire l'uso delle aperture di credito solo per quelle categorie di personali che in ordine al rapporto d'impiego rivestono le particolari caratteristiche di precarietà e di discontinuità di cui sopra è cenno, l'uso della cennata facoltà resta subordinata - con l'articolo 2 dello schema allegato - alla annuale emanazione di un decreto interministeriale, da sottoporsi a registrazione della Corte dei conti, con il quale il Ministro competente, di concerto con il Tesoro, autorizzi l'uso della facoltà di che trattasi per ciascuna delle cennate speciali categorie di personale non di ruolo.

Nello schema di disegno di legge allegato sono stati accolti i suggerimenti della Corte dei Conti, sentita a norma del regio decreto 9 febbraio 1939, n. 273.

Per le considerazioni suesposte confido, onorevoli colleghi, che vorrete dare il vostro assenso all'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per il pagamento delle retribuzioni al personale civile non di ruolo è data facoltà alle Amministrazioni dello Stato di provvedervi, in deroga all'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni a mezzo aperture di credito di importo, ciascuna, non superiore a lire 20.000.000, sempre che non sia possibile la emissione di mandati diretti e di ruoli di spese fisse.

Art. 2.

L'uso della facoltà di cui al precedente articolo è subordinato alla emanazione, per ciascuno esercizio e per categorie determinate di personale, di un decreto del Ministro competente di concerto con quello per il Tesoro, da sottoporre a registrazione della Corte dei Conti.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1949.